

Allegato "A" della raccolta n. 1496

Statuto

della Fondazione Giulia e Umberto Chiappini Ente del terzo settore

Art. 1. - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

"Fondazione Giulia e Umberto Chiappini Ente del terzo settore" enunciabile anche "Fondazione Giulia e Umberto Chiappini ETS".

La Fondazione ha sede in Ziano via Roma 38. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale italiano.

Art. 2. - Scopo

La Fondazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 non ha scopo di lucro, e viene costituita con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo iniziative nel settore degli interventi e servizi sociali, nonché dell'assistenza sociale con particolare attenzione alle donne con bambini in stato di bisogno d'alloggio e di sostegno.

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove e attua forme di collaborazione e integrazione con altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tutte le risorse della Fondazione sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Tale patrimonio potrà essere incrementato, con le tutele di legge, da donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili, di quanti vogliano sostenere l'Istituzione, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

L'eventuale patrimonio finanziario dovrà essere utilizzato per la gestione del patrimonio immobiliare o investito in modo compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

La fondazione può porre in essere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- ### **Art. 5. - Organi della Fondazione.**

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

Il Segretario del Consiglio.

Art. 6. - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri, compreso il Presidente, nominati a maggioranza in numero di tre dai Fondatori Elisabetta Chiappini e Olga Chiappini o loro eredi, due cooptati dal Consiglio entrante.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;--
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----

- ricoprono la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprono la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, sal-

German Chipping
 We have been
 looking for a
 good one for
 the Chipping
 and we have
 found one
 that we think
 is just what
 we need.
 It is a very
 good one and
 we think it
 will be a
 great one for
 the Chipping.
 We have been
 looking for a
 good one for
 the Chipping
 and we have
 found one
 that we think
 is just what
 we need.
 It is a very
 good one and
 we think it
 will be a
 great one for
 the Chipping.

vo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 7. - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8. - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta curare la direzione generale e il buon governo dell'Ente. Esso attende alla gestione e al miglioramento del patrimonio, di cui al precedente articolo 3 perseguendo gli scopi di cui al precedente art.2.

In dettaglio delibera in ordine a:

- elezione del Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione) e del Vice Presidente;
- nomina del Segretario Generale;
- costituzione e composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione in carica;
- eventuali modifiche dello statuto con voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri;
- approvazione, entro il mese di novembre dell'anno in corso, del bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il mese di aprile dell'anno successivo, del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- direttive ed erogazioni della Fondazione;
- direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approvazione di eventuali regolamenti interni;
- estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.18;
- conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9. - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e al Revisore, mediante e-mail o posta certificata o altro mezzo, che ne attesti l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattrore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Possono svolgersi in presenza o tramite videoconferenza.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono esse-

re prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10. - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione verso i terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio nominati dai fondatori.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 11. - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12. - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Nel caso in cui non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art. 13. - Organo di controllo

Deve essere nominato un organo di controllo con un numero massimo di tre sindaci e può essere anche monocratico.

Dura in carica due esercizi e può essere riconfermato una sola volta.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.....

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.....

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.....

Art.14.- Revisione legale dei conti.....

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 D.Lgs. 117/2017 la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:.....

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;.....

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;.....

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.....

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.....

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 117/2017.....

Art.15. - Verbali.....

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale in formato elettronico e salvati con la data dell'assemblea, stampati sul Libro delle Adunanze, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati nella sede della Fondazione.....

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti nel Libro delle Adunanze.....

Art.16. - Bilancio.....

Il Segretario Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.....

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore legale.....

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Segretario Generale dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.....

Art.17. - Utili della gestione.....

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.....

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di

gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.....

Art.18.- Estinzione.....

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi scopo analogo a quello della presente Fondazione operanti nella regione Emilia Romagna secondo le indicazioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale....

Art.19. - Norma di rinvio.....

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge del C.C. e del Codice del Terzo settore.....

Alessandro Chiappa
Gianmario Chiellini
Giuseppe Maria Gae
Alessandro Chiappini
Siddhanta Choudhury
Maurizio Gatti
Cristian Gatti
Tullio Tugue
Luigi Bianchielli

Gatti Franco
Michele Gatti


